

LEGGE 9 agosto 2002, n. 11.

**Provvedimenti urgenti nel settore dell'edilizia. Interventi per gli immobili di Siracusa-Ortigia.
Provvedimenti per l'approvvigionamento idrico.**

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Censimento ed assegnazione alloggi

1. I comuni e gli istituti autonomi per le case popolari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, integrano i dati del censimento effettuato ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 1 e dell'articolo 6 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 47, censendo, attraverso avviso pubblico, anche i soggetti che alla data del 31 dicembre 2001 avevano in godimento di fatto alloggi di edilizia sovvenzionata, realizzati o acquistati con finanziamenti regionali o con assegnazione di fondi dello Stato alla Regione o al comune, sempre che si tratti di alloggi per cui manchi un provvedimento di assegnazione o ai quali gli assegnatari abbiano esplicitamente rinunciato.

2. A seguito della individuazione dei soggetti occupanti alla data del 31 dicembre 2001 alloggi di edilizia economica e popolare, il comune o l'ente gestore provvede, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 1, all'assegnazione degli alloggi a coloro che li detengono in via di fatto, e che risultino in possesso dei requisiti per l'assegnazione degli stessi, ed alla stipula del relativo contratto.

3. La predetta assegnazione in locazione dell'alloggio è disposta da parte dell'ente gestore nei confronti dei soggetti di cui al comma 2 che presentino, entro tre mesi dalla data di ricezione di specifica comunicazione da parte dell'ente gestore, apposita domanda. L'assegnazione è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) che l'occupante sia in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modificazioni;
- b) che l'occupazione non abbia sottratto il godimento dell'alloggio ad assegnatario già in possesso di decreto di assegnazione in relazione a graduatoria approvata e pubblicata a norma di legge;
- c) che l'ente gestore recuperi tutti i canoni e le spese accessorie dovuti a decorrere dalla data iniziale di occupazione;
- d) che l'occupante rilasci le parti comuni del fabbricato, nonché gli ambienti o le superfici non rientranti nell'originaria consistenza dell'alloggio e le sue pertinenze eventualmente occupate.

4. L'ente gestore può consentire rateizzazioni, anche mensili, dei canoni pregressi, della durata complessiva non superiore a 10 anni, applicando gli interessi nella misura del tasso legale.

5. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle assegnazioni cartolari effettuate dai comuni entro il 31 dicembre 2001.

Art. 2.

Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2001, n. 6

1. L'articolo 94 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 è sostituito dal seguente:

"Art. 94 - 1. Il canone di locazione di cui al comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale 18 dicembre 2000, n. 26, comunque non può essere superiore al limite del 12 per cento del reddito imponibile del nucleo familiare di cui al comma 3 dello stesso articolo, calcolato con l'esclusione dei redditi dei figli di età inferiore a trent'anni. Il reddito imponibile di cui al comma 3 del

ed integrazioni, dopo le parole "Genio civile opere marittime" sono aggiunte le parole "e per gli impianti sportivi dal CONI Sicilia, anche attraverso la CONI Servizi."

Art. 33.

Recupero edifici situati nei centri storici e zone omogenee

1. L'Assessorato regionale dei lavori pubblici, di concerto con la Ragioneria generale della Regione, è autorizzato a stipulare con gli istituti di credito convenzioni finalizzate alla stipula di contratti di mutuo ventennale con i proprietari di immobili situati nei centri storici o nelle zone omogenee classificate "A" nei piani regolatori generali dei comuni e con i proprietari di edifici classificati netto storico, per la manutenzione straordinaria, l'adeguamento alle norme vigenti e alle disposizioni antisismiche, il restauro, il ripristino funzionale degli stessi, o di porzioni di essi, per unità immobiliari da adibire ad uso residenziale per un importo massimo di 300 migliaia di euro, e comunque non superiore ad un importo massimo di 2.000 euro/mq, per ciascun soggetto richiedente e per ciascuna unità abitativa, ponendo a carico del bilancio regionale il 100% del costo degli interessi. I mutui di cui al presente comma possono coprire il 100% del costo degli interventi di restauro e di ripristino funzionale.
2. Per le finalità del presente articolo è autorizzato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2009, un limite di impegno ventennale dell'importo di 7.500 migliaia di euro, a decorrere dall'esercizio finanziario 2010, un limite di impegno ventennale di 2.500 migliaia di euro e a decorrere dall'esercizio finanziario 2011 un limite di impegno ventennale di 2.500 migliaia di euro.
3. L'articolo 25 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1 è abrogato.

Art. 34.

(Articolo omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

Art. 35.

Interventi per la formazione della "gente di mare"

1. Per l'avviamento al lavoro nel settore marittimo e per garantire la sicurezza, come previsto dalle norme International Maritime Organization (IMO), l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, adotta entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un atto di indirizzo per definire:
 - a) i criteri di individuazione, attraverso bandi di gara a evidenza pubblica, degli enti o degli istituti, tra quelli riconosciuti ed autorizzati dal Ministero dei trasporti, Dipartimento della navigazione marittima e acque interne, come previsto dalle norme internazionali, definite "STCW78/95 STANDARD", e dalla circolare n. 10/SM del 4 gennaio 2007 Ministero dei trasporti e dal decreto legislativo 8 marzo 2005, n. 52 per le persone a mobilità ridotta (PMR) per l'addestramento e la tenuta della certificazione ai fini della formazione del personale marittimo;
 - b) la programmazione dei percorsi di addestramento e della formazione ai fini dell'applicabilità dei requisiti obbligatori minimi previsti per il personale che presta servizio su navi battenti bandiera italiana e straniera che effettuano viaggi nazionali ed internazionali;
 - c) le modalità di individuazione dei soggetti beneficiari del buono formativo residenti da almeno tre anni nella Regione e iscritti al collocamento marittimo della stessa, per la frequenza dei corsi teorico-pratici.
2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 3.000 migliaia di euro a

Testo del disegno di Legge

ARTICOLO 72

Rifinanziamento censimento e assegnazione degli alloggi

1. E' autorizzata, con limite di impegno decennale, la spesa di 10.000 migliaia di euro, per rifinanziare l'articolo 33 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le disposizioni previste dai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 11 si applicano a tutti i detentori senza titolo di alloggi di edilizia economica e popolare alla data del 31 dicembre 2017.